



Città di Galatina
Provincia di Lecce
DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

Galatina, data del protocollo

**AGLI ESERCENTI DEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI
DI GALATINA E FRAZIONI
LORO SEDI**

OGGETTO: DPCM 09.03.2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 09.03.2020). Comunicazione urgente.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni prot. n. 0010338 del 06.03.2020 e n. 10361 del 08.03.2020, in sostituzione delle stesse, in ottemperanza ai doveri di informazione previsti in capo alle pubbliche amministrazioni, si riportano, di seguito, le disposizioni che riguardano, in particolare, gli obblighi per gli esercenti dei locali pubblici e privati presenti sul territorio comunale (per stralcio dal DPCM 09.03.2020 e DPCM 08.03.2020), delle quali si raccomanda l'assoluto rispetto, precisando che chiunque trasgredisca le citate disposizioni di legge è passibile di denuncia per violazione dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste:

DPCM 09.03.2020 (G.U. 62/2020 S.G.)

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.*
2. *Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*

DPCM 08.03.2020 (G.U. 59/2020 S.G.)

ART. 1, comma 1, lett. g)

«sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività»;

ART. 1, comma 1, lett. n)

«sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione»;

ART. 1, comma 1, lett. o)

«sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse»;

ART. 1, comma 1, lett. r)

«nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione»;

ART. 1, comma 1, lett. s)

«sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi».

Si evidenzia infine e non secondariamente, che, come sottolineato dagli organi sanitari a tutti i livelli, elemento fondamentale di prevenzione e contenimento del contagio è il comportamento civico, anche individuale, basato sul rispetto delle disposizioni emanate, per cui si confida in una puntuale esecuzione di quanto sopra richiamato, nonché nella diffusione presso tutti gli esercenti delle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 al DPCM, già trasmesso con le precedenti note sopra richiamate.

Il Dirigente

Arch. Nicola Miglietta